



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Politiche Antidroga



*Autorità Garante
per l'Infanzia e l'Adolescenza*



REGIONE LIGURIA



COMUNE DI GENOVA



Tribunale per i minorenni
Genova



Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni
di Genova



Prefettura - Ufficio Territoriale
del Governo di Genova

**PROTOCOLLO D'INTESA
PER LA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
E IL RAFFORZAMENTO DELL'INTERSCAMBIO INFORMATIVO
IN MATERIA DI PREVENZIONE PRECOCE DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

**TRA
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI – DIPARTIMENTO POLITICHE ANTIDROGA
LA REGIONE LIGURIA
IL COMUNE DI GENOVA
L'AUTORITÀ GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
PER I MINORENNI DI GENOVA
LA PREFETTURA DI GENOVA – UFFICIO TERRITORIALE DI GOVERNO**

Genova, 21 aprile 2022

**PROTOCOLLO DI INTESA PER LA DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE
E IL RAFFORZAMENTO DELL'INTERSCAMBIO INFORMATIVO IN MATERIA DI
PREVENZIONE PRECOCE DELL'USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

TRA

Il Ministro per le politiche giovanili, on. Fabiana Dadone, domiciliata per la carica in Roma, Largo Chigi n. 19, che, per l'attuazione del presente Protocollo, si avvale del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri

E

la Regione Liguria, con sede a Genova, Piazza De Ferrari, n. 1, in persona del Presidente della Giunta *pro tempore*, Giovanni Toti;

il Comune di Genova, con sede a Genova, Via Garibaldi, n. 9, in persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Marco Bucci;

l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con sede a Roma, in via di Villa Ruffo, n. 6, in persona dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Dott.ssa Carla Garlatti;

il Tribunale per i minorenni di Genova (di seguito anche solo "Tribunale") con sede a Genova, Viale IV Novembre, n. 4, in persona del Presidente, Dott. Luca Villa;

la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova, con sede a Genova, via Serra n.8, nella persona del Procuratore, Dott.ssa Tiziana Paolillo;

la Prefettura di Genova – Ufficio Territoriale del Governo di Genova, con sede a Genova in Largo E. Lanfranco 1, in persona del Prefetto, dott. Renato Franceschelli;

denominati congiuntamente le "Parti"

VISTI

- gli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione Italiana;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" e s.m.i.;

- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
- il D.P.C.M. 29 ottobre 2009 recante l’istituzione del Dipartimento per le politiche antidroga;
- il D.P.C.M. 22 novembre 2010 recante la disciplina dell’autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- il D.P.C.M. 1° ottobre 2012 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e s.m.i.;
- il decreto adottato il 20 novembre 2012 dal Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione con il quale viene definita l’organizzazione del Dipartimento per le politiche antidroga;
- il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale l’on. Fabiana Dadone è stata nominata Ministro senza portafoglio;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro Fabiana Dadone è stato conferito l’incarico per le politiche giovanili;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Fabiana Dadone, è stata conferita la delega di funzioni in materia di politiche giovanili e servizio civile universale, politiche antidroga e anniversari nazionali;
- la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall’Italia con legge 27 maggio 1991, n.176;
- la legge 12 luglio 2011, n. 112 recante “Istituzione dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza”;
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, n. 168 “Regolamento recante l’organizzazione dell’Ufficio dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza, la sede e la gestione delle spese, a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 112”;
- il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 488 recanti le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni;
- il R.D. L. 20 luglio 1934, n. 404, istitutivo del Tribunale per i Minorenni ed in particolare la Parte III sulla competenza amministrativa riguardante gli interventi rieducativi del Tribunale a seguito di ricorso del Pubblico Ministero;
- la legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 recante “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari”;
- la legge regionale 9 aprile 2009 n.6 recante “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
- la LR 17/2016 Istituzione dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria;

TENUTO CONTO

- dei contenuti dell’*Agenda 2030* approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il 15 settembre 2015 e, in particolare, dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile;

- delle previsioni della *Strategia dell'Unione europea in materia di droghe per il periodo 2021-2025*;
- delle previsioni della Decisione (UE) 2021/2316 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 dicembre 2021 relativa a un *Anno europeo dei giovani (2022)*;

CONSIDERATO CHE

- in data 22 aprile 2021, su impulso del Ministro per le politiche giovanili, è stato istituito il Tavolo interministeriale di coordinamento “Pandemia, disagio giovanile e NEET”, avente per oggetto, in particolare, la mappatura delle attività istituzionali derivanti da politiche pubbliche volte al contrasto del disagio giovanile, nonché l’individuazione di misure di carattere emergenziale e strutturale utili a limitare l’impatto pandemico sui giovani, sotto ogni aspetto;
- al predetto Tavolo, le cui risultanze sono pubblicate sul sito del predetto Dipartimento, hanno partecipato, tra gli altri, oltre ai Responsabili del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale e del Dipartimento politiche antidroga, i rappresentanti del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, nonché l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza;
- in data 17 giugno 2021 è stato stipulato tra la Regione Liguria, il Tribunale per i Minorenni di Genova, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, la Prefettura di Genova e altri soggetti, il Protocollo denominato “Nessuno è spacciato”, riguardante un progetto di intervento precoce per i minorenni autori di reati in materia di sostanze stupefacenti che prevede percorsi differenziati per i soggetti minori già segnalati all’Autorità Giudiziaria (art. 73 e art.75 DPR 309/90);
- il predetto Protocollo, fondato sulle risultanze comunicate dalla Prefettura di Genova attraverso il Nucleo Operativo per le Tossicodipendenze (N.O.T.) che ha elaborato dati statistici relativamente al periodo 2016-2017, ha fornito primi risultati incoraggianti, ponendosi quale strumento suscettibile di specifica attenzione nel complessivo ambito delle attività rivolte alla miglior tutela dell’adolescente e del minore;
- nel quinquennio 2015/2019, come emerge dai registri del Tribunale per i Minorenni di Genova e della Procura, è stata promossa l’azione penale per fattispecie di cui all’art 73 del D.P.R. n.309/1990 per una media di 97,4 procedimenti ogni anno;
- nell’ambito della VI Conferenza Nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope svolta a Genova il 27 e 28 novembre 2021 e, in particolare, della sessione *Dipendenze patologiche, modalità di prevenzione e aggancio precoce* che ha discusso le risultanze del tavolo tecnico *Efficacia dell’azione di prevenzione e presa in carico precoce delle dipendenze patologiche*, è emersa l’esigenza di intraprendere azioni specifiche nei confronti di adolescenti e minori particolarmente vulnerabili o che hanno già avuto contatto con le sostanze stupefacenti, prevedendo iniziative di prevenzione selettiva ed indicata;
- i giovani hanno particolarmente risentito delle conseguenze dell’emergenza pandemica che ha acuito le disuguaglianze sociali, penalizzato le fasce a rischio di marginalizzazione e accentuato le situazioni di vulnerabilità individuale, specie di chi è affetto da dipendenze da sostanze;
- per l’ottimale conseguimento di obiettivi di prevenzione precoce dell’uso di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani, l’integrazione sinergica tra le componenti titolari di specifiche attribuzioni istituzionali e i diversi livelli di governo del territorio rappresenta valore aggiunto di decisivo rilievo;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- a) il Ministro per le politiche giovanili, avvalendosi del Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esercita le funzioni relative alla promozione e all'indirizzo delle politiche per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze correlate, di cui al Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni;
- b) il suddetto Dipartimento assicura il coordinamento dell'azione del Governo in materia di politiche antidroga, provvedendo, in particolare, a indirizzare e raccordare, tra le Amministrazioni competenti per l'attuazione dei programmi e progetti nazionali, regionali e locali, nonché tra gli organismi nazionali e internazionali operanti in materia di politiche antidroga, le azioni volte a prevenire e contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcol-dipendenze, sostenendo attività di studio, ricerca, informazione e comunicazione;
- c) la Regione Liguria:
- riconosce il benessere delle nuove generazioni quale concetto positivo multidimensionale che valorizza le risorse personali e sociali del giovane; a tal fine promuove azioni ed interventi che, prevenendo la deprivazione, favoriscono l'equilibrio psicofisico, lo sviluppo culturale e l'autonomia personale;
 - sostiene interventi educativi per prevenire e contrastare fenomeni di bullismo, cyberbullismo e nuove dipendenze, nonché interventi volti all'educazione alimentare e stradale, anche con riguardo all'interazione con sostanze quali fumo, alcool e psicostimolanti;
 - promuove altresì iniziative tese a valorizzare il tempo libero dei giovani mediante esperienze che arricchiscano il loro percorso di crescita e che favoriscano l'esercizio del diritto di cittadinanza, l'educazione alla legalità, il rispetto della dignità personale;
 - prevede attività finalizzate a prevenire e superare le situazioni di emarginazione e di esclusione sociale derivate da stati di dipendenza attraverso interventi finalizzati alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e al reinserimento sociale ed organizzati secondo principi di coordinamento e continuità assistenziale;
 - Garantisce collaborazione ai Comuni nella programmazione della continuità assistenziale tra il sistema dei servizi socio-sanitari e i servizi socio-assistenziali tramite A.Li.Sa., che ha ruolo di coordinamento, indirizzo e governance delle Aziende socio sanitarie e degli altri Enti del Servizio Sanitario Regionale, favorisce l'integrazione in sinergia con le politiche sociali, con particolare attenzione alle specifiche esigenze del territorio e dei suoi cittadini; adotta indirizzi per l'organizzazione dei servizi socio-sanitari ivi inclusi quelli di salute mentale e dipendenze; dà attuazione alle attività di promozione e prevenzione della salute previste nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 destinate alla popolazione generale e comunità scolastica ivi incluse quelle relative alla prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti; monitora il fenomeno dei consumi, programma attività e realizza progetti Attraverso l'Osservatorio Epidemiologico Regionale delle Dipendenze, in sinergia con i Dipartimenti di Salute Mentale e Dipendenze, Enti Accreditati, NOT, Prefetture liguri e altri soggetti coinvolti;

d) il Comune di Genova:

- attiva, nell’ambito delle politiche di servizio sociale, interventi di supporto per i giovani e le famiglie, con particolare riferimento alle esigenze di adolescenti e minori in condizioni di rischio o pregiudizio;
- presidia la sicurezza del territorio cittadino mediante azioni di prevenzione, in collaborazione con gli altri Enti istituzionali;
- concorre alla definizione delle linee di indirizzo e di priorità relative ai servizi sociali ed alle prestazioni socio-sanitarie erogati sul territorio;

e) l’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza:

- segnala al Governo, alle regioni o agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riferimento al diritto alla famiglia, all’educazione, all’istruzione, alla salute;
- diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e con le istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei minori come soggetti titolari di diritti;
- diffonde prassi o protocolli di intesa elaborati dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti locali e territoriali che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età, anche tramite consultazioni periodiche con le autorità o le amministrazioni indicate;
- verifica che alle persone di minore età siano garantite pari opportunità nell’accesso alle cure e nell’esercizio del loro diritto alla salute, anche durante la degenza e nei periodi di cura;
- promuove l’ascolto e la partecipazione dei minori come modalità per l’esercizio dei loro diritti;

f) il Tribunale per i Minorenni di Genova e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni:

- trattano, tutelano e sostengono, nella città di Genova e nel territorio ligure, i minori coinvolti nel consumo e nello spaccio di sostanze stupefacenti, sia in ambito civile che penale;
- nell’ambito del Protocollo “Nessuno è spacciato” di cui alle premesse, condividono, quanto al Tribunale, i dati dei procedimenti penali trattati e dei relativi esiti e, quanto alla Procura, le denunce ricevute relative ai reati inerenti la cessione di stupefacenti le segnalazioni per le quali è stata ritenuta la fattispecie di cui all’art 75 D.P.R. n. 309/90, le denunce per le quali è stata chiesta l’archiviazione, nonché, con riferimento alle ultime due ipotesi, le procedure per le quali sono stati chiesti interventi rieducativi ai sensi dell’art 25 R.D.L. n. 1404/34;
- da tempo partecipano, attraverso l’impegno dei propri magistrati, alle attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione organizzate da istituzioni e associazioni del territorio ligure sui temi della legalità, delle dipendenze e del cyberbullismo.

g) la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Genova:

- esercita le funzioni individuate dalla normativa di cui al D.P.R. n. 309/1990 che istituisce il Nucleo operativo tossicodipendenze presso ogni Prefettura e attribuisce al Prefetto la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione della normativa;
- cura la raccolta e l’analisi dei dati relativi ai soggetti minori segnalati per violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 per il monitoraggio sul territorio metropolitano di Genova dell’andamento del fenomeno delle dipendenze patologiche;

- favorisce l'accesso dei giovani consumatori alla rete dei servizi socio-educativi e sanitari;
- verifica i mutamenti nelle tipologie dei consumatori e nelle sostanze stupefacenti assunte.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Finalità)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Il presente Protocollo è volto ad attivare tra le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e nel pieno rispetto delle attribuzioni statuite dall'ordinamento, collaborazioni e azioni congiunte, di comune interesse istituzionale, per il rafforzamento dei risultati perseguiti in materia di prevenzione e contrasto all'uso precoce di sostanze stupefacenti e per l'avvio di ulteriori attività anche a carattere pilota.
3. Le Parti convengono sull'opportunità di ottimizzare e raccordare attività istituzionali sperimentate e/o in corso di svolgimento. In particolare, le Parti intendono rafforzare l'interscambio informativo e la diffusione delle buone pratiche, tra cui i contenuti e i risultati del Protocollo "Nessuno è spacciato", nonché promuovere nuove iniziative di carattere formativo e comunicativo ai fini della massima diffusione della cultura della prevenzione e di comportamenti sani e consapevoli, specie tra le giovani generazioni.

Articolo 2

(Impegni)

1. Le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni, si impegnano a cooperare per prevenire l'uso precoce di sostanze stupefacenti, specie tra i giovani, gli adolescenti e i minori, nonché a intraprendere specifiche iniziative per avviare percorsi loro dedicati, rivolti anche alle famiglie, nonché a promuovere iniziative, azioni, programmi e campagne di sensibilizzazione, da realizzare anche nelle scuole, in luoghi di aggregazione giovanile sui territori e in concomitanza con eventi di portata internazionale.
2. Il Ministro per le politiche giovanili, avvalendosi del Dipartimento per le politiche antidroga, si impegna a:
 - a) favorire azioni di sensibilizzazione, comunicazione e divulgazione delle buone pratiche emerse dalle attività poste in essere dalle altre Parti firmatarie del presente Protocollo, agevolando l'interscambio informativo;
 - b) promuovere, nell'ambito delle collaborazioni in essere presso il Dipartimento, attività seminariali e corsi di formazione specialistica specie per il personale di pubbliche amministrazioni centrali e periferiche operante nel settore delle dipendenze, con particolare riferimento ad obiettivi di divulgazione delle conoscenze multidisciplinari riguardanti gli aspetti tecnico/scientifici delle dipendenze;

- c) rafforzare la collaborazione tra le parti coinvolte e il Sistema Nazionale di Allerta Precoce (SNAP) per la sperimentazione di un sistema di informazione territoriale per la diffusione di notifiche di allerta rapida nei luoghi di aggregazione giovanile volta a prevenire l'assunzione inconsapevole di nuove sostanze tossiche per i giovani;
 - d) contribuire alla più ampia diffusione dei risultati raggiunti dall'attività del presente accordo e dei risultati del citato Protocollo "Nessuno è spacciato", eventualmente nell'ambito di eventi itineranti, campagne di sensibilizzazione e con eventi anche in modalità webinar.
3. La Regione Liguria, avvalendosi dei propri competenti uffici ed enti, si impegna a:
- a) favorire iniziative di prevenzione che coinvolgano attivamente i giovani, in particolare nei luoghi di maggior aggregazione giovanile;
 - b) potenziare il tavolo di cui al citato Protocollo "Nessuno è spacciato" già attivo con il supporto di A.Li.Sa per il confronto fra i vari Servizi sociosanitari, sociali e del terzo settore, anche attraverso l'implementazione e la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e alle famiglie;
 - c) agevolare percorsi di prevenzione, cura, riabilitazione, anche psicologica, di giovani, adolescenti e minori, anche collaborando alle attività svolte all'interno delle scuole;
 - d) promuovere strumenti innovativi per ascoltare e accompagnare i giovani e le famiglie attraverso attività culturali, sportive o ludiche, percorsi formativi, di reinserimento o recupero scolastico, individuando luoghi nei quali intercettare il bisogno.
4. Il Comune di Genova, avvalendosi dei competenti uffici, si impegna a:
- a) collaborare alle attività svolte all'interno delle scuole in un'ottica di prevenzione ai consumi di sostanze stupefacenti;
 - b) organizzare iniziative di sensibilizzazione, informazione e ascolto presso le scuole, e i principali luoghi di ritrovo giovanile, comprese le aree periferiche e altri luoghi allo scopo individuati.
5. L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, si impegna a:
- a) assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età;
 - b) coinvolgere gli adolescenti nella costruzione di siti e di campagne di informazione, anche digitali attraverso l'utilizzo dei nuovi media, al fine di fare informazione e controcultura per rendere i giovani informati sulle conseguenze dell'uso di sostanze stupefacenti;
 - c) promuovere la partecipazione delle persone di minore età alle attività promosse dalle Parti attraverso la realizzazione di percorsi, iniziative, studi, consultazioni, attività di educazione e informazione;
 - d) promuovere iniziative con i firmatari del protocollo per il benessere dei minori, soprattutto in ambito preventivo;
 - e) attivare le iniziative del presente Protocollo attraverso il coinvolgimento delle proprie risorse e dei propri professionisti ed esperti in ambito socioeducativo.
6. Il Tribunale per i Minorenni, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni e la Prefettura di Genova, per il tramite dei propri competenti uffici e per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere ogni informazione utile al raggiungimento delle finalità di cui al presente Protocollo, ad aggiornare i dati posti a fondamento del citato protocollo "Nessuno è spacciato", nonché a favorire la partecipazione dei magistrati degli uffici giudiziari nelle attività formative, di sensibilizzazione e informazione organizzate dalle altre Parti.

Articolo 3
(Tavolo tecnico - scientifico)

1. Al fine di rendere concreta ed efficace la collaborazione, per le attività discendenti dall'attuazione del presente Protocollo è istituito presso il Dipartimento per le politiche antidroga, con apposito provvedimento del Ministro per le politiche giovanili adottato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Protocollo medesimo, un apposito "Tavolo tecnico - scientifico".
2. Il Tavolo ha il compito di proporre e sviluppare in modo organico e sinergico, anche in coordinamento con altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri titolari di funzioni attribuite dalla normativa vigente, iniziative, azioni e programmi utili alla realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, monitorando l'attuazione e curando la predisposizione di una relazione annuale che raccolga i dati relativi alle attività svolte e ne valuti l'impatto.
3. Il Tavolo è composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti; i compiti e le modalità di funzionamento sono assicurati secondo modalità operative concordate nell'ambito del Tavolo medesimo.
4. Ai lavori del Tavolo è ammessa la partecipazione di altri soggetti in ragione di eventuali esigenze tecniche nelle materie collegate ai contenuti del presente Protocollo.
5. Per la partecipazione al Tavolo, ai relativi componenti e partecipanti non spettano compensi, indennità, emolumenti, gettoni comunque denominati.

Articolo 4
(Oneri finanziari)

1. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 5
(Promozione e comunicazione)

1. Le Parti si impegnano a dare massima diffusione e pubblicità, attraverso i rispettivi canali di comunicazione istituzionale, al presente Protocollo e all'esito delle attività ad esso correlate.

Articolo 6
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si obbligano ad effettuare, ciascuna per quanto di propria competenza, le operazioni di trattamento dei dati personali di cui al presente Protocollo in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati di volta in volta applicabile e danno atto di aver ricevuto, l'una dall'altra, l'informativa descrittiva delle caratteristiche del trattamento dei dati personali scambiati per la negoziazione e per l'esecuzione del Protocollo.
2. Il trattamento dei dati personali si attiene a quanto previsto dal d.lgs. n.196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018 e dal regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 7
(Durata ed efficacia)

1. Il presente Protocollo, della durata di 24 mesi, viene sottoscritto dalle Parti attraverso l'apposizione della firma digitale. L'apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo firmatario conclude la procedura di sottoscrizione. Il Protocollo si intende stipulato alla data di apposizione dell'ultima sottoscrizione.
2. Il rinnovo può avvenire per iscritto entro 20 giorni dalla data di scadenza.

Articolo 8
(Integrazioni e modifiche)

1. Le Parti possono integrare o modificare di comune accordo il contenuto del presente Protocollo definendo ulteriori ambiti di collaborazione e/o strumenti funzionali all'ottimale implementazione delle attività.
2. Il presente Protocollo può essere altresì esteso ad altre Pubbliche Amministrazioni e/o Istituti di Ricerca per il tramite di apposito atto integrativo, stipulato per iscritto e con le medesime modalità indicate nel presente articolo.

Il presente Protocollo – che per la Presidenza del Consiglio assumerà efficacia all'atto della registrazione – sarà pubblicato sul portale istituzionale delle Parti firmatarie.

Il Ministro per le Politiche giovanili
Fabiana DABONE

Il Presidente della Regione Liguria
Giovanni TOTI

Il Sindaco di Genova
Marco BUCCI

L'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza
Carla GARLATTI

Il Prefetto di Genova
Renato FRANCESCHELLI

Il Presidente del Tribunale
per i Minorenni di Genova
Luca VILLA

Il Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Genova
Tiziana PAOLILLO